



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

Classificazione
d'Archivio 12.1

GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 20/02/2018

L'anno duemiladiciotto, addì venti del mese di Febbraio, alle ore 08:30, nella Sala Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Bruna Sibille la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Claudio Chianese.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 21 / 2018

Punto numero 1 dell'ordine del giorno

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 4 "DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO" DELLA LEGGE N. 219/2017.

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	SIBILLE BRUNA	X	
2	Vice Sindaco	BORRELLI MASSIMO	X	
3	Assessore	BAILO FABIO	X	
4	Assessore	CRAVERO SARA	X	
5	Assessore	FOGLIATO GIOVANNI	X	
6	Assessore	MESSA LUCIANO	X	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell'organo, invita la Giunta a trattare il suddetto punto all'ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente provvedimento:

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell'Assessore ai Servizi Demografici.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Demografica, Studi ed Innovazione su impulso dell'Assessore ai Servizi Demografici.

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Vista la legge 22/12/2017, n. 19, recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 2018, n. 12 ed entrata in vigore il 31/1/2018, il cui articolo 4 così dispone:

Disposizioni anticipate di trattamento

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.

6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

Vista la circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici

n. 1/2018 in data 8/2/2018, recante “Prime indicazioni operative” in materia relativamente all’applicazione della norma da parte dei Comuni, fra le quali figurano le seguenti:

1) L’ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L’ufficio non è legittimato a ricevere le DAT recate da disponenti non residenti;

2) L’ufficiale non partecipa alla redazione della disposizione né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto della stessa, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna - con particolare riguardo all’identità ed alla residenza del consegnante nel comune - e a riceverla;

3) All’atto della consegna l’ufficiale fornisce al disponente formale ricevuta, con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficio; tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo l’originale;

4) La legge non disciplina l’istituzione di un nuovo registro dello stato civile rispetto a quelli contemplati nel vigente art. 14, primo comma, nn. 1-4-bis, R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, di talché l’ufficio, ricevuta la DAT, deve limitarsi a registrare un ordinato elenco cronologico delle dichiarazioni presentate, ed assicurare la loro adeguata conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/6/2003, n. 196.

Al riguardo, considerato che il legislatore ha stabilito la competenza dell’ufficiale dello stato civile secondo il criterio di residenza del disponente, va segnalata l’importanza di assicurare il costante raccordo organizzativo con il corrispettivo ufficio d’anagrafe, soprattutto per la corretta trattazione delle fattispecie riguardanti quei disponenti che, migrati da altri Comuni, consegnino al nuovo Comune di residenza nuove DAT, modificative di precedenti, o revoche delle stesse.

Quanto alle indicazioni in merito alle modalità di trasmissione delle DAT alle “strutture sanitarie”, si segnala che le stesse richiedono la preventiva emanazione del decreto del Ministro della Salute previsto dall’art. 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio 2018), il cui iter stabilisce il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, nelle forme dell’intesa, ed il preliminare parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Ritenuto pertanto di dare applicazione alla normativa suddetta e di fornire in merito alla Ripartizione Demografica i pochi ed essenziali indirizzi necessari, nel rispetto delle direttive impartite dalla Circolare testé citata.

Preso atto che l’approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa della Giunta, ai sensi dell’art. 60 dello Statuto comunale.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegni o comunque oneri particolari in ordine alla situazione di bilancio, finanziaria e patrimoniale dell’Ente.

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n°267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell’articolo 147-bis, 1°comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, dal Dirigente reggente della Ripartizione Demografica: FAVOREVOLE
Firmato digitalmente dott. Costanzo Fissore, che si allega alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

D E L I B E R A

1) Di dare applicazione da parte del Comune di Bra alla norma in oggetto, nel rispetto delle direttive impartite dalla Circolare ministeriale citata in premessa, e di fornire pertanto in merito alla Ripartizione Demografica i seguenti indirizzi:

A) Nel Comune di Bra le DAT vengono ricevute dall'Ufficio dello Stato Civile esclusivamente tramite il personale dotato della qualifica di Ufficiale dello Stato Civile.

B) Non viene istituito uno specifico registro, bensì viene tenuto aggiornato, da parte dell'Ufficio di Stato Civile, un ordinato elenco cronologiche delle DAT presentate.

C) Il Dirigente reggente della Ripartizione deve emanare, con decorrenza entro e non oltre il 1° marzo 2018, specifiche disposizioni organizzative in modo da assicurare i seguenti indirizzi:

- Rispetto delle disposizioni impartite dalla Circolare ministeriale, in particolare per quanto riguarda:
 - il raccordo con l'Ufficio Anagrafe per consentire la consegna delle DAT ai soli residenti e fornire ai cittadini che trasferiscono la residenza nel nostro Comune i quali avessero già depositato DAT presso il Comune di provenienza, l'informazione della necessità di trasferire tali DAT presso il Comune di Bra;
 - la tutela della riservatezza dei dati personali, ed in particolare di quelli sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi ai disponenti ed agli eventuali fiduciari indicati, stabilendo idonee misure e disposizioni in ordine al trattamento degli stessi nonché alla conservazione e segretezza delle DAT.
- Particolare tutela del riserbo dei disponenti in relazione alle singole situazioni personali, prevedendo la consegna delle DAT in un ambiente non promiscuo e se del caso organizzando il servizio di ricezione su appuntamento mediante prenotazione.
- Gratuità del servizio.
- Predisposizione delle informative necessarie nonché della relativa timbristica e modulistica, da pubblicare preventivamente ed opportunamente sul sito Web del Comune nelle opportune sezioni, anche ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

D) In occasione dell'avvio del nuovo servizio, l'Ufficio Stampa e Relazioni col pubblico ne pubblicizzi tra la popolazione l'istituzione, nonché le modalità per usufruirne.

Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Bruna Sibille

Il Segretario Generale
Claudio Chianese

(atto sottoscritto digitalmente)